



TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice del Registro

Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15/6/2026, osserva quanto segue.

Parte_1, con apposito ricorso ex art. 2189 c.c., ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 5230/2025, emessa da questo Tribunale il 23 ottobre 2025, in modo che venisse ripristinata *la corretta situazione societaria con il riconoscimento e la rappresentazione* del suo diritto di usufrutto sul 31,7123% del capitale sociale, con conseguente ordine alla **Parte_2**

[...] di procedere all'immediata iscrizione del verbale di delibera assembleare di **CP_1** **Parte_3** del 13 dicembre 2025, con cui è stato nominato il dott. **Persona_1** quale amministratore unico; ha chiesto, altresì, che venisse ordinata alla **Parte_2** la cancellazione di tutte le variazioni derivanti dalla inesistente delibera assembleare del 12 gennaio 2026.

A sostegno delle domande ha affermato: che con atto di donazione del 29 ottobre 2013 aveva donato ai figli **CP_2**, **CP_3** e **CP_4** nonché all'ex moglie **CP_5** la nuda proprietà delle azioni di Sesleria S.p.A., riservando a sé l'usufrutto, prevedendo che "il diritto di voto in qualsiasi assemblea spetta all'usufruttuario" e che "il diritto di recesso compete al nudo proprietario"; che con successivo atto di scissione del 18 dicembre 2018 era stata costituita una nuova società, denominata **Controparte_6** quale beneficiaria degli elementi patrimoniali attivi e passivi individuati nel progetto di scissione; che allo **Pt_1** era spettato il diritto di usufrutto su una complessiva quota pari al 31,7123% del capitale sociale di **Controparte_6** ripartito sulle partecipazioni in nuda proprietà dallo stesso attribuite ai figli ed alla ex moglie; che in data 1 febbraio 2023, i nudi proprietari delle quote della Conventazzo **CP_** hanno comunicato alla società mediante e-mail il recesso con effetto immediato; che il 7 febbraio 2023 la società ha accolto la comunicazione di recesso e si affrettava a comunicare il recesso dei nudi proprietari al

registro delle imprese; che la società ha convocato le assemblee del 4 aprile 2023 e del 14 giugno 2023, omettendo di convocare lo **Pt_4** e in quella sede sono stati approvati rispettivamente i bilanci di esercizio della società chiusi al 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022; che con sentenza n. 5230 del 23 ottobre 2025, questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di impresa, ha dichiarato l'illegittimità del recesso di **CP_5** **CP_7** [...] **CP_8** e **Controparte_9** da **Controparte_6** la conseguente nullità delle delibere del 4.4.2023 e del 14.6.2023 adottate dalla [...] **Controparte_6** ha ordinato all'amministratore della **Controparte_6** di iscrivere il dispositivo della sentenza nel registro delle imprese; che vista l'inattività del Consiglio di Amministrazione e l'urgenza di approvare i bilanci, in applicazione dell'art. 22.2 dello statuto della **Controparte_6** lo **Pt_1** ha convocato per la prima volta l'assemblea, senza che alcuno degli aventi diritto si presentasse; ha fatto seguito una nuova convocazione, con assemblea analogamente deserta sia in prima che in seconda convocazione; che, quindi, l'usufruttuario ha convocato l'assemblea richiamando l'art. 2369 c.c.; che lo statuto richiede – sia in prima sia in seconda convocazione – la presenza della maggioranza del capitale per deliberare (artt. 26.1 e 22.3) e l'assemblea, validamente costituita in seconda convocazione ai sensi dell'art. 2369 c.c., ha deliberato la presa d'atto della sentenza del Tribunale di Catania; l'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e la revoca degli stessi per gravi inadempimenti; la nomina del Dott. **Persona_1** quale amministratore unico della società; il mandato di depositare il verbale presso la **Pt_2** di Commercio; che in data 17 dicembre 2025 è stata depositata presso la Camera di Commercio convenuta la richiesta di registrazione delle delibere assembleari del 13 dicembre 2025 e della sentenza del Tribunale di Catania; che dalla ricevuta CCIAA del 9 gennaio 2026 (prot. 1803/2026) si evince che la società ha richiesto "INDICAZIONE ANALITICA VARIAZIONI QUOTE, AZIONI, SOCI CONSORZI" attraverso il modulo S RIQ 04; che la Camera di Commercio ha effettivamente registrato la sentenza trascrivendone integralmente il dispositivo nell'elenco soci, ma senza il ripristino della situazione societaria "ex tunc", come se il recesso non fosse mai avvenuto; che poi la Camera di Commercio ha pure registrato la inesistente delibera del 12 gennaio 2026, adottata da soggetti privi di legittimazione, con la quale è stato revocato l'amministratore **Persona_1** attestando la presenza dell'intero capitale sociale in assemblea totalitaria, quando invece lo **Pt_4** non era stato convocato, né rappresentato.

A dire del ricorrente la Camera di Commercio aveva l'obbligo di modificare autonomamente la composizione societaria, riconoscendo la presenza dell'usufruttuario **CP_10** [...] e dei nudi proprietari nella loro qualità originaria, dando seguito all'indicazione analitica delle variazioni, espressamente richiesta. Ha ancora dichiarato che la **Parte_2** [...] non ha dato seguito alla successiva diffida trasmessa dal **Persona_1** e ha precisato di svolgere "esclusivamente un controllo sui requisiti formali della domanda di iscrizione".

Lo **Pt_1** ha affermato la violazione, ad opera della Camera di Commercio, del principio di legalità, per avere compromesso la funzione di pubblicità legale e generato una situazione di incertezza giuridica.

Quindi ha instaurato il presente procedimento, formulando le domande sopra indicate e, in via subordinata, ha chiesto di accertare l'illegittimità del comportamento della Camera di Commercio e la violazione degli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale; in ulteriore subordine ha chiesto l'adozione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire alla Conventazzo **Parte_3** la pubblicità legale della esistenza del diritto di usufrutto e della nomina dell'amministratore unico.

La Camera di Commercio ha partecipato al procedimento tramite funzionario appositamente delegato, dichiarando di avere evaso la pratica così come presentata e, in merito alla delibera del 12.1.2026, ha ribadito di poter effettuare un mero controllo formale.

La Conventazzo **CP_** tramite il Curatore speciale nominato, ha affermato che nei confronti della Camera di Commercio, la sentenza di cui sopra, con efficacia costitutiva, avrebbe acquistato stabilità solo con il passaggio in giudicato.

Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 15/6/2026 la causa è stata trattenuta in riserva.

Il ricorso non merita accoglimento.

Va innanzitutto rigettata la prima domanda, volta ad ottenere il ripristino della composizione societaria precedente all'illegittimo recesso e alle delibere dichiarate nulle dalla sentenza del Tribunale sopra menzionata.

Com'è noto, l'art. 2378, u.c., c.c. prevede l'iscrizione del dispositivo nel registro imprese: *«È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge [2083, 2135, 2136, 2195, 2200, 2201, 2202, 2205, 2250, 2251, 2296, 2297, 2298, 2306, 2307, 2312, 2317, 2329, 2493, 2502-bis,*

2520, 2556, 2559, 2612, 2845, 2949]. *Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.*».

Non rileva, ai fini del vaglio da compiere in questa sede, il passaggio in giudicato della sentenza, in quanto, come affermato dalla Suprema Corte, *La sentenza può essere trascritta anche se non esecutiva o non passata in giudicato. Non va trascritta la sentenza di secondo grado confermativa della sentenza di primo grado trascritta (C. 6994/1983).*

Al riguardo deve evidenziarsi che nessuna norma prescrive il passaggio in giudicato per l'iscrizione (o per la trascrizione, per il caso dei pubblici registri immobiliari) della sentenza. Laddove previsto il passaggio in giudicato, ciò è espressamente enunciato (artt. 2668 e 2884 c.c.), né è possibile introdurre, ai fini della iscrizione, la distinzione tra sentenze costitutive e sentenze dichiarative.

Peraltro, risulta allo stato rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione della iscrivibilità delle domande giudiziali nel registro delle imprese (cfr. provvedimento del primo Presidente della Suprema Corte del 10/7/2025, su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. del Tribunale di Venezia del 20/5/2025).

Nel provvedimento di rimessione del Primo Presidente sono indicati i due orientamenti, quello che esclude la iscrivibilità, fondato sostanzialmente sul principio di tipicità e tassatività degli atti da iscrivere (cfr. Trib. Roma, 6/7/2017, Trib. Bologna 21/9/2023, Trib. Venezia, 23/9/2022), e quello favorevole (Trib. Milano 10/12/2018, Trib. Napoli, 23/4/2015), che invece richiama il principio generale di trascrivibilità delle domande, come desumibile dal sistema di pubblicità dei beni mobili registrati, cui assimilare le quote di società, e l'esigenza di temperare il principio di tassatività con il principio di completezza; menziona, altresì, l'art. 838 ter c.p.c. e la prevista possibilità di iscrivere la domanda di arbitrato, disposizione, questa, che lascia aperti i dubbi in ordine alla generale iscrivibilità delle domande o, *contra*, alla necessità di un'apposita previsione normativa.

Ebbene, se risulta dibattuta la questione della iscrivibilità delle domande, non può escludersi, *a fortiori*, la iscrivibilità delle sentenze, ancorché non passate in giudicato.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'iscrizione nel registro delle imprese assolve una funzione di pubblicità notizia, improntata al principio di verità, in modo da consentire la rappresentazione più fedele possibile della realtà giuridica, senza ingenerare apparenze ingannevoli, e ciò per una finalità di interesse pubblico, di modo che l'emanazione di una

sentenza che statuisca sulla titolarità delle quote di una s.r.l., sebbene ancora non definitiva, certamente deve poter essere conosciuta.

Né può rappresentare un valido ostacolo l'eventuale carenza di informazioni successive in merito alla riforma o alla conferma della sentenza iscritta, in quanto i registri di cancelleria sono pubblici (cfr. artt. 743, 744 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c.) di modo che chiunque può verificare l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza.

In ragione di quanto esposto, la sentenza emessa da questo Tribunale risulta certamente iscrivibile nel registro delle imprese e, infatti, correttamente la Camera di Commercio ha provveduto in tal senso.

Il Conservatore, tuttavia, procede alla iscrizione sulla base delle domande così come presentate, potendo effettuare sulle stesse un mero controllo formale. Nel caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che in data 9/1/2026 l'amministratore nominato [...] *Per_1* ha chiesto l'iscrizione della sentenza come domanda/denuncia di "elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali" – A18 "trasferimento ed altre operazioni su quote di s.r.l.". Pertanto, il Conservatore ha iscritto la sentenza come vincolo sulle quote in capo a In Media Trust S.p.A. e PAR.IM S.p.A (cfr. doc. 19 allegato al ricorso).

In sostanza, dall'esame della visura emerge l'esistenza di una sentenza che ha statuito sul recesso dei soci della *Controparte_6*

Il Conservatore ha correttamente operato, essendosi limitato ad evadere la richiesta così come presentata, non potendo egli in autonomia modificare la compagine societaria, modifica neppure indicata nella domanda presentata dall'amministratore della *Controparte_6* (cfr. doc. 18).

Ciò consente di escludere l'illegittima dell'operato della *Parte_2* e di rigettare la prima domanda.

Va, del pari, rigettata la seconda domanda, concernente la cancellazione della successiva delibera della società, con cui è stato sostituito l'amministratore *Persona_1*

Secondo l'orientamento prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell'atto, di modo che un atto o una deliberazione devono ritenersi validamente assunti fino a che non interviene il loro annullamento o la revoca, in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Catania, 13 maggio 2024), per cui all'ufficio ed al giudice del registro compete

soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007).

Ciò posto, in applicazione dei compiti riservati dalla legge al Conservatore, la delibera formalmente risulta adottata dalla società, dunque è iscrivibile nel registro imprese, secondo il principio di tipicità, essendo precluso al Conservatore ogni controllo sulla nullità e/o annullabilità delle delibere, controllo eventualmente riservato all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza (cfr. C. Cass., n. 2757/2012), dunque il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore della società resistente, liquidate in € 1.200,00, tenuto conto della natura del presente procedimento, di volontaria giurisdizione, e del suo valore indeterminabile.

Non si procede, invece, alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione, costituita con un proprio funzionario, in mancanza dell'apposita nota spese (cfr. C. Cass., n. 11389/2011, ritenuto applicabile al caso di specie, C. Cass., n. 30597/2017).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- Nulla sulle spese nei confronti dell'Amministrazione.

Si comunichi.

Catania, 11/08/2026

Il Giudice del Registro

Milena Ancelluzzo